



Raffaele Santoro

(dottore di ricerca in "Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali" nella Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli)

I simboli religiosi nell'ordinamento penitenziario italiano *

SOMMARIO: 1. La libertà religiosa del detenuto nella società multiculturale – 2. L'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi di detenzione – 3. I simboli religiosi sul corpo.

1 - La libertà religiosa del detenuto nella società multiculturale

L'incontro sempre più frequente tra «uomini e donne depositari di culture, religioni e tradizioni normative "altre"»¹, accompagnato dalla stabilizzazione sul territorio nazionale, si è riflesso inevitabilmente sulla composizione etnica e religiosa della popolazione carceraria.

Anche dai luoghi di detenzione emergono oggi molteplici istanze volte alla conservazione di *identità* e *differenze* che trovano nell'appartenenza confessionale il proprio fondamento², la cui tutela sostanzia "l'attuale declinazione del principio di eguaglianza"³, oltre ad essere uno dei "tratti essenziali dell'agire laico della Repubblica e dell'ordinamento giuridico"⁴.

Le dinamiche sociali legate al fenomeno migratorio, nel sollecitare la ricerca di nuovi punti di riferimento nella sfera del sacro, hanno diffuso l'osservanza di *nuove* regole comportamentali sostenute da un superiore sentimento di doverosità, alle quali è assegnato talvolta

* Il contributo, segnalato dal Prof. Antonio Fucillo, è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno, organizzato dall'A.D.E.C., sul tema "Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive" (Bari, 17-18 settembre 2009).

¹ E. DIENI, *Diritto e religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Marchei, Giuffrè, Milano, 2008, p. 8.

² Cfr. A. FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fucillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 268.

³ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 10.

⁴ G. DAMMACCO, *Multiculturalismo e mutamento delle relazioni*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., p. 108.



un rilievo prevalente rispetto al diritto di produzione statale⁵. Il relativo adempimento, nel riflettere "l'indole costante di proiettare il proprio centro d'interesse *oltre il momento della morte corporale*"⁶, definisce il grado di appartenenza alla comunità⁷, all'interno della quale il singolo attenua quel "*bisogno di radici*"⁸ alimentato dalla frantumazione del rapporto tra luogo e cultura.

Questo dato ha fortemente condizionato l'adempimento del dovere costituzionale di predisporre un trattamento penitenziario conforme ad umanità (art. 27, comma 3, Cost.), alla cui base è posto l'irrinunciabile rispetto dei diritti fondamentali.

Circa il diritto di libertà religiosa, la l. 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, nell'armonizzare lo statuto giuridico del detenuto al primato della persona che anima la Costituzione repubblicana, sancisce il divieto di ogni discriminazione di ordine etnico e religioso (art. 1, comma 2), riconoscendo la libertà di professare la fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto (art. 26, comma 1).

A queste norme si affianca il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 – *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, al cui interno sono riconosciute le seguenti facoltà: usufruire del servizio di biblioteca, organizzato attraverso una selezione di libri e riviste che sia rappresentativa del pluralismo culturale esistente nella società (art. 21, comma 2); partecipare ai riti della confessione di appartenenza, purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge (art. 58, comma 1); esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, comma 2); praticare, durante il tempo libero, il culto della propria confessione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità (art. 58, comma 3); celebrare i riti del culto cattolico, usufruendo di una o più cappelle, di cui deve essere dotato l'istituto in base alle esigenze del servizio religioso (art. 58, comma 4); usufruire di idonei locali, messi a disposizione dalla direzione dell'istituto, per lo svolgimento delle

⁵ Cfr. P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 59.

⁶ P. BELLINI, *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 61.

⁷ Cfr. S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 95.

⁸ S. FERRARI, *Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, p. 9.



medesime attività da parte degli appartenenti ad altre confessioni religiose (art. 58, comma 5).

Inoltre, similmente ad altre *comunità separate*, è previsto il servizio di assistenza spirituale, la cui disciplina è contraddistinta da una presenza stabile dei soli ministri cattolici⁹.

Se ne evince che neanche all'interno delle mura carcerarie l'esercizio del diritto di libertà religiosa può essere del tutto escluso, ma solo ragionevolmente compresso in ragione di superiori esigenze di sicurezza connesse alla stessa condizione detentiva¹⁰, rientrando il detenuto nello spazio semantico del *tutti* posto ad *incipit* dell'articolo 19 della Costituzione.

Difatti, la restrizione della libertà personale, determinata dalla pena detentiva, non genera *eo ipso* il disconoscimento delle posizioni giuridiche primarie attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, la quale, al contrario, deve fondarsi sul primato della persona e suoi dei diritti fondamentali¹¹. Anche il detenuto conserva la titolarità dei diritti inviolabili (art. 2, comma 1, Cost.), compreso il diritto alla salvaguardia del patrimonio culturale di cui è portatore ogni uomo nella sua specialità, la cui tutela trova fondamento nell'articolo 19 della Costituzione¹², data la presenza del suo principale deposito proprio nel vincolo di appartenenza confessionale¹³.

È del tutto evidente che il *diritto alla variabilità culturale*, attualmente invocato dalla popolazione carceraria, fa insorgere innumerevoli problemi legati a comportamenti e scelte che si traducono

⁹ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 410 ss.; A. DRIGANI, *L'assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri*, Las, Roma, 1988, p. 41 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 97 ss.; F. FRANCESCHI, *L'assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo regolamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di «amnesia giuridica» da parte dell'Amministrazione dello Stato*, in *Il diritto ecclesiastico*, II, 2001, p. 74 ss.; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2007, p. 160 ss.; V. TOZZI, *Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1985, p. 49 ss.; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 298 ss.; E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 144 ss.

¹⁰ Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, *Dichiarazione sul problema penitenziario*, 17 gennaio 2003.

¹¹ Cfr. Corte costituzionale, sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26.

¹² Cfr. A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 5 ss.

¹³ Cfr. G. RIVETTI, *Islam-Occidente. Le nuove identità religiose*, in AA.VV., *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. Picozza, G. Rivetti, Giuffrè, Milano, 2007, p. 99.



anche nel diritto di mangiare, istruirsi, vestirsi ed essere curati in modo conforme alle proprie convinzioni religiose¹⁴.

All'interno di una società sempre più permeata da un multiculturalismo di tipo religioso, l'adesione a numerosi precetti non riconducibili alla produzione normativa statutale, sostenuta tanto da un intimo senso di superiore doverosità, quanto da un secolare desiderio di appartenenza, è promossa nel limite in cui l'esercizio del diritto alla differenza si compone con il principio di eguaglianza ed il rispetto della dignità di ogni uomo nella sua specificità culturale¹⁵.

La complessità etnica e religiosa che caratterizza l'attuale popolazione carceraria, non più riducibile ad esigue minoranze, sottopone ad un notevole "stress" applicativo molteplici disposizioni che disciplinano l'esercizio della libertà religiosa nei luoghi di detenzione¹⁶. Lo stesso principio di imparzialità (art. 97, comma 1, Cost.), il cui rispetto ordina anche l'azione dell'amministrazione penitenziaria, è strettamente connesso alla salvaguardia delle specificità di cui sono portatori i detenuti¹⁷, ed allo stesso tempo consente di individuare nel carcere un laboratorio nel quale testare l'applicazione di un diritto declinato in chiave interculturale, elevando la diversità ad elemento di reciproco arricchimento¹⁸.

Del resto, l'appartenenza confessionale, se da un lato non può essere assunta come criterio discriminatorio circa il trattamento riservato dallo Stato ai singoli (art. 3, comma 1, Cost.), dall'altro, qualora sostanzia il bene giuridico della libertà, può certamente ammettere la predisposizione di particolari misure volte al soddisfacimento di specifiche esigenze che trovano in questo vincolo il principale fattore causale.

Proprio a tale riguardo, numerose norme inerenti la libertà religiosa del detenuto attendono una piena ed uniforme applicazione, fornendo un ulteriore tassello nella costruzione di un equilibrio tra eguaglianza e diversità, il quale "non è definibile con una regola astratta" ma "va costruito in presa diretta con i problemi pratici, che la società multiculturale pone incessantemente in termini di novità"¹⁹.

¹⁴ Cfr. S. FERRARI, *Diritti e religioni*, in AA.VV., *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2008, p. 15.

¹⁵ Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, *Problemi bioetici in una società multi-etnica*, 16 gennaio 1998.

¹⁶ Cfr. D. A. TELESCA, *L'Islam carcerato. L'identità islamica nel pianeta penitenziario*, Quattro Venti, Urbino, 2008, p. 56 ss.

¹⁷ Cfr. M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 126.

¹⁸ Cfr. H. ALFORD, A. LO PRESTI, *Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, p. 136.

¹⁹ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose*, cit., p. 223.



2 - L'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi di detenzione

Malgrado le profonde differenze, tutte le religioni comprendono processi e meccanismi che orientano e condizionano, sotto il profilo causale, comportamenti esteriori e socialmente rilevanti²⁰, "imponendo, vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto"²¹.

Anche nel contesto della libertà religiosa del detenuto, tra le molteplici "esigenze in precedenza sconosciute che necessitano interventi normativi diversificati"²², assume un rilievo significativo la problematica dei simboli religiosi, in merito alla quale è necessario distinguere la loro esposizione nei luoghi di detenzione dalla facoltà di indossare abiti ed accessori religiosamente orientati.

Circa il primo aspetto, il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, riconosce al detenuto il diritto di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa (art. 58, comma 2)²³, il cui esercizio costituisce una proiezione diretta del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.).

Questa norma, nel promuovere il convivio tra "differenze normali" e "differenze diverse" negli stessi spazi di detenzione²⁴, ha il pregio di elevare la *diversità* ad elemento di reciproco arricchimento, orientando l'agire individuale al rispetto dell'altrui identità, espressa attraverso l'esposizione del simbolo religioso di appartenenza.

Del resto, anche la *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione*, evidenzia che in una società caratterizzata da un accentuato pluralismo confessionale il rispetto dei simboli religiosi è strutturale del principio di laicità, giacché nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di una diversa religione (art. 25). In questo caso, il positivo relazionarsi dell'amministrazione penitenziaria alla spontanea osservanza dei precetti religiosi trova fondamento non solo nella prossimità del relativo diritto di libertà alla stessa dignità umana, ma anche nella riconosciuta capacità della religione di contribuire al

²⁰ Cfr. N. LUHMANN, *Funzione della religione*, Morcelliana, Brescia, 1991, p. 23.

²¹ S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.

²² M. TEDESCHI, *I problemi attuali della libertà religiosa*, in AA.VV., *La libertà religiosa*, a cura di M. Tedeschi, I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 17.

²³ Cfr. A. VALSECCHI, *L'assistenza spirituale nelle comunità separate*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 148.

²⁴ S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, cit., p. 33.



progresso spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.)²⁵, sostenendo in modo significativo la funzione rieducativa del trattamento penitenziario (art. 27, comma 2, Cost.).

Il supremo principio di laicità impone dunque all'amministrazione penitenziaria di salvaguardare e promuovere le manifestazioni lecite del sentimento religioso, non solo nell'erogazione dei propri servizi²⁶, attraverso la predisposizione di tutte quelle misure necessarie per la valorizzazione della coscienza civile e religiosa dei detenuti, ma anche nel riconoscere il più ampio spazio al libero esercizio di quelle facoltà che sostanziano il patrimonio culturale di cui è portatore ciascun essere umano nella sua specificità²⁷.

È evidente che il simbolo religioso, nel travalicare una dimensione puramente culturale, diventa una diretta espressione del rapporto tra identità ed appartenenza all'interno di una società il cui volto è forgiato dal diffondersi di nuove diaspore. Il relativo atto di esposizione divide, aggrega e ri-aggrega anche all'interno dei luoghi di detenzione²⁸, sintetizzando materialmente la presenza di un comune legame religioso²⁹, verso il quale la Repubblica, in tutte le sue articolazioni, deve necessariamente relazionarsi in senso positivo.

3 - I simboli religiosi sul corpo

Diversamente dall'esposizione dei simboli religiosi negli spazi individuali di detenzione, nulla è prescritto circa l'abbigliamento simbolico, il cui utilizzo trova piena copertura negli articoli 19 e 21 della Costituzione³⁰, potendo costituire allo stesso tempo uno strumento di espressione delle convinzioni personali in materia religiosa ed una forma di diffusione del pensiero³¹.

²⁵ Cfr. **M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 85.

²⁶ Cfr. **R. SANTORO**, *Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell'Unione Europea*, Cacucci, Bari, 2008, p. 51.

²⁷ Cfr. **P. BELLINI**, *Disciplinarietà confessionale e stato di diritto*, in **AA.VV.**, *La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente*, a cura di G. Leziroli, Pellegrini Editore, Cosenza, 2009, p. 184.

²⁸ Cfr. **S. PRISCO**, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 52.

²⁹ Cfr. **G. AZZONI**, *La duplice trascendenza del simbolo*, in **AA.VV.**, *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, il Mulino, Bologna, 2005, p. 36.

³⁰ Cfr. **M. MANCO**, *Il simbolo religioso sul corpo: abbigliamento confessionalmente orientato fra diritti di libertà e laicità dello Stato*, in **AA.VV.**, *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E. Vitali, Cuem, Milano, 2005, p. 67.

³¹ Cfr. **V. PACILLO**, **J. PASQUALI CERIOLI**, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 29 ss.



In merito, l'ordinamento penitenziario riconosce ai soli imputati e condannati ad una pena detentiva inferiore ad un anno la facoltà di indossare abiti di loro proprietà (art. 7, comma 4), senza escludere l'impiego di quelli la cui foggia è confessionalmente orientata.

Un generale riconoscimento di questa forma di espressione dell'appartenenza confessionale è formulato nella *Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione*, nel limite in cui gli abiti simbolici siano liberamente scelti e non lesivi della dignità umana (art. 26, comma 1), sostenendo un processo di integrazione coerente con il quadro normativo costituzionale, comunitario e internazionale sui diritti fondamentali³². In particolare, non sono ritenute accettabili forme di vestiario che coprono il volto in quanto, oltre ad impedire il necessario riconoscimento personale immediato e sicuro³³, ostacolerebbero la persona nell'entrare in rapporto con gli altri (art. 26, comma 2).

La facoltà di esporre simboli sul proprio corpo nei luoghi di detenzione può essere riconosciuta attraverso una ermeneutica promozionale del "non detto", che si interpone tra ciò che è concesso e ciò che non è espressamente vietato, la cui presenza, anche in questo caso, alimenta la difficoltà, oltre che l'inopportunità, di definire tutte le possibili manifestazioni del diritto di libertà religiosa³⁴.

Del resto, proprio in materia di simboli religiosi, è stato evidenziato che

«il valore prevalente e forse più attuale della laicità è probabilmente riscontrabile nella interpretazione e applicazione laica del diritto, nel senso che di fronte al valore-religione le prospettive di realizzazione all'interno dell'ordinamento statale siano eguali, il che vuole significare in diritto che di fronte alla manifestazione della religiosità lecita (cioè non contraria all'ordine pubblico e al "buon costume") non possa l'ordinamento che relazionarsi in senso positivo»³⁵.

È dunque strutturale dell'agire laico della Repubblica promuovere tutte le manifestazioni lecite di questa facoltà, al cui interno si innervano molteplici esigenze che trovano nell'ordine religioso il principale elemento causale. Attraverso l'esposizione del

³² Cfr. G. RIVETTI, *Migrazione e fenomeno religioso: problemi (opportunità) e prospettive*, in AA.VV., *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, a cura di G.B. Varnier, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 118.

³³ Cfr. G. CASUSCELLI, L. MAZZONE, *I simboli*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 280.

³⁴ Cfr. P. DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2000, p. 118 ss.

³⁵ A. FUCCILLO, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, in *Diritto e Giustizia*, 10, 2006, p. 74.



simbolo il fedele adempie ad un precetto religioso vincolante, o percepito come tale, rafforza quel senso di appartenenza i cui confini sono demarcati dal simbolo³⁶, ed allo stesso tempo rivendica la propria identità culturale. Questa griglia di effetti, nel travalicare una dimensione puramente culturale, sostanzia talvolta una reazione alla "sindrome da sradicamento"³⁷ indotta dal contatto con un tessuto sociale diverso, oggi reso sempre più frequente dall'intensificarsi dei flussi migratori da Paesi asiatici e mediorientali³⁸.

Per gli altri detenuti la l. 26 luglio 1975, n. 354, sancisce il dovere di indossare abiti confezionati con tessuti a tinta unita e di foggia decorosa (art. 7, comma 3). Questa norma, dalla dubbia legittimità costituzionale, nel distinguere i detenuti sulla base della pena comminata, è difficilmente riconducibile alle misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza (art. 9, comma 2, C.E.D.U.), qualora sia consentita una facile identificazione del detenuto³⁹.

Oltre ad essere una proiezione diretta del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.), questa facoltà trova pieno riconoscimento nelle nuove *Regole penitenziarie europee*, le quali, nel prevedere il dovere di predisporre speciali disposizioni per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica (art. 38, comma 1), sanciscono che, per quanto possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi, tra le quali l'esposizione dei simboli religiosi, devono poter continuare ad essere osservate anche nei luoghi di detenzione (art. 38, comma 2).

In conclusione, sono molteplici le "materie culturalmente delicate"⁴⁰ che sollecitano un rapido aggiornamento degli strumenti operativi ordinati alla salvaguardia del "diritto alla diversità"⁴¹, invocato da una popolazione carceraria che non parla la stessa lingua, non professa la stessa religione e non condivide più gli stessi orizzonti culturali. Neanche lo stato detentivo può dunque incidere su questi aspetti della libertà religiosa, la cui valorizzazione, strutturale del senso

³⁶ Cfr. **E. MATTU, F. SORVILLO** (con la collaborazione di), *La querelle italiana sulla esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, in **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione. L'agire religioso nella giurisprudenza civile*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 231.

³⁷ **M. RICCA**, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari, Dedalo, 2008, p. 124.

³⁸ Cfr. **P. CONSORTI**, *Religioni e democrazia fra multiculturalismo e globalizzazione. Più a Oriente dell'Islam: incontro all'induismo, al buddismo ed ogni Asian values*, in *Diritto e Religioni*, 1-2, 2006, p. 191 ss.

³⁹ Cfr. **M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOI, I. PISTOLESI**, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 80.

⁴⁰ **J. HABERMAS**, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 156.

⁴¹ **G. DALLA TORRE**, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, p. 292.



di umanità che deve ordinare il trattamento penitenziario (art. 27, comma 3, Cost.), potrebbe certamente essere attuata attraverso un più ampio adeguamento del vigente regime alle nuove *Regole penitenziarie europee*.